**CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E IL RILASCIO DEL MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI DURATA ……. DI………LIVELLO IN “……………………………………………………………….”**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in Padova, via VIII Febbraio 1848 n. 2 35122, part. IVA 00742430283 C.F. 80006480281, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa ………………., nata a ……………….. (….) il ……………………., autorizzata alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del 12 maggio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI………….., con sede in …………………., via ………….. n. ………, codice fiscale ……………………., rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. ………………., nato a ……………….. (….) il ……………………., autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del …………. e del Consiglio di Amministrazione del ……;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI………….., con sede in …………………., via ………….. n. ………, codice fiscale ……………………., rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. ………………., nato a ……………….. (….) il ……………………., autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del …………. e del Consiglio di Amministrazione del ……;

PREMESSO CHE

- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello;

- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;

- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 novembre 2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione, successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 4960 del 28 novembre 2022;

- l’Università degli Studi di………….. ha emanato………… (inserire normativa di riferimento dell’Ateneo).

- l’Università degli Studi di ………….. ha emanato…………. (inserire normativa di riferimento dell’Ateneo).

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 Istituzione del Corso**

L’Università degli Studi di ………….., l’Università degli Studi di …………. e l’Università degli Studi di …………. sono promotrici dell’iniziativa di istituire e attivare, per l’a.a. ………………., il Master ….. (annuale o biennale) universitario di durata …….. di …… livello in “………………………………….” con sede amministrativa presso l’Università di Padova.

**Art. 2 Intenti dei soggetti promotori**

L’Università degli Studi di ………….., l’Università degli Studi di ……………, l’Università degli Studi di …………….si impegnano:

a) a collaborare per l’attuazione del Corso Master universitario di durata ……… di ……. livello in “……………………………………………………….”;

b) a collaborare all’organizzazione tecnica del Corso fornendo i servizi di sussidio didattico necessari per il suo svolgimento (lezioni, seminari e testimonianze di esterni);

L’Università di Padova, quale sede amministrativa si impegna a:

a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario all’attivazione e alla gestione del Corso;

b) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;

c) curare l’emanazione dell’Avviso di ammissione, la preiscrizione al corso, la selezione e la successiva iscrizione;

d) denunciare gli eventuali sinistri degli studenti e del proprio personale impegnato nell’attività del Corso;

e) riconoscere agli Atenei consorziati, se lo richiedono, una quota pari al ………% dei contributi di iscrizione degli studenti, volta a coprire le spese generali di partecipazione all’iniziativa;

f) curare il rilascio del Master universitario congiunto di durata…….. di ….. livello in “…………………………” in compartecipazione con le Università partner.

**Art. 3 Organizzazione e gestione**

La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso l’Università degli Studi di Padova.

La responsabilità del coordinamento del corso Master è assicurata dal Direttore e da un Comitato Ordinatore composto da …………… (*almeno tre membri la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti dell’Ateneo. Possono far parte del Comitato Ordinatore docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni*).

Il Direttore del Corso è nominato dal Consiglio della Struttura cui afferisce il Corso tra i docenti, possibilmente di ruolo, dell’Ateneo che fanno parte del Comitato Ordinatore, contestualmente all’approvazione del progetto del Corso. Il Direttore rappresenta il corso Master, presiede il Comitato Ordinatore e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.

Il Comitato Ordinatore ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina i criteri d’accesso individuando, a tal fine, idonei requisiti curriculari.

Il Comitato Ordinatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutorato e tramite procedura di selezione, individuerà i tutori, destinati a svolgere attività di supporto organizzativo, di coordinamento delle attività, di sostegno alla didattica, di assistenza al Direttore del Corso, ai docenti e ai corsisti.

Il Comitato Ordinatore nomina sia la Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione sia quella per l’esame finale.

La Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione è costituita da tre membri, di cui almeno due docenti dell’Ateneo di Padova o degli Atenei consorziati. La Commissione esaminatrice per l’esame finale è costituita da tre membri, di cui almeno due docenti dell’Ateneo di Padova o degli Atenei consorziati.

**Art. 4 Durata e contenuti dei corsi**

Il Master avrà inizio nel mese di ……………….. e terminerà nel mese di ………………………………………….. e prevede l’attribuzione di 60 crediti formativi.

Il Master, di durata …………….., si articola su un totale di ……… ore, distribuite, di norma, nell’arco di non meno di nove mesi (*salvo si tratti di master biennale*). (*Sono parte dell’attività didattica frontale, oltre alle lezioni, anche i laboratori, le esercitazioni, i seminari e le testimonianze di esperti. Comprende inoltre un periodo obbligatorio di almeno 200 ore dedicato a tirocinio curriculare e/o alla redazione di un progetto o di un elaborato, organicamente inseriti nel progetto formativo*).

La frequenza al corso è obbligatoria nel limite minimo del 70%.

È fatto divieto di mutuazione tra la didattica dei Master e quella erogata nei corsi di laurea e laurea magistrale.

Al termine del Master verrà eseguita una prova finale.

Possono essere riconosciute dal Comitato Ordinatore, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master universitario, con corrispondente riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, di livello post base, fino a un massimo di 20 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso e le esperienze professionali documentate, fino a un massimo di 12 CFU. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 20 CFU per ciascuna carriera.

**Art. 5 Docenti del Corso**

Le Università di Padova, l’Università di …… e ………… concorrono alla realizzazione del Master mettendo a disposizione, con le modalità indicate nel progetto Master, le competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. Le attività didattiche frontali saranno assicurate per almeno il 30% dal personale accademico degli Atenei consorziati.

È consentita la mobilità dei docenti tra gli Atenei presenti in convenzione per lo svolgimento di attività didattiche connesse al corso Master. L’approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati dall’Università di Padova a docenti e ricercatori degli Atenei consorziati.

Ai docenti in servizio presso gli Atenei verranno riconosciuti compensi aggiuntivi secondo quanto regolamentato dall’Ateneo di Padova e quanto programmato nel piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto pienamente agli impegni didattici determinati dai Dipartimenti nei vari corsi di studio.

Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti esterni sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master.

**Art. 6 Verifiche, prova finale**

Il conseguimento del Master è subordinato all’acquisizione dei CFU previsti, inclusi quelli relativi alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

Le verifiche e la prova finale sono superate con le seguenti valutazioni: sufficiente, discreto, buono, ottimo.

In caso di giudizio negativo è possibile ripetere la prova finale una sola volta con le modalità stabilite dal Comitato ordinatore.

Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente, il Master ….. di livello in “……… ………… ……….”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270.

**Art. 7 Finanziamento del Corso, contributi di iscrizione ed esenzioni**

Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione per un ammontare pari all’85% dell’ammontare complessivo degli stessi e con eventuali altri fondi erogati, mediante apposita convenzione, dal……………… per un ammontare complessivo pari al 92% degli stessi.

L’iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo di € …………….. comprensivo del premio di assicurazione e del costo dell’attestato finale.

I contributi di iscrizione, tenuto conto di quanto deliberato in merito dagli Organi Accademici competenti e considerato l’impegno organizzativo e didattico svolto negli Atenei, verranno ripartiti secondo quanto stabilito al precedente art. 2 comma 2 lettera e) della presente convenzione.

**Art. 8 Assicurazioni**

L’Università di Padova, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione anche per gli infortuni eventualmente occorsi agli stessi nelle sedi delle Università consorziate. Gli Atenei e gli enti consorziati garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri professori, ricercatori universitari e personale in genere, impegnati nello svolgimento delle suddette attività anche per gli infortuni occorsi presso gli altri Atenei consorziati.

**Art. 9 Tirocinio curriculare**

Il tirocinio curriculare che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali e sarà svolto presso gli Enti ospitanti con le modalità indicate in apposita convenzione che sarà redatta con atto separato.

I rapporti che l’Ente intrattiene con i tirocinanti ai sensi del presente accordo e della specifica convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro.

Nella proposta istitutiva del Master, la direzione può comunque decidere di sostituire il tirocinio curriculare con il project work.

**Art. 10 Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

**Art. 11 Obblighi**

La realizzazione del corso di Master non comporta a carico delle parti alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

**Art. 12 Durata**

La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del corso di Master e potrà essere rinnovata per altri due anni qualora il Master sia nuovamente attivato dalle Università di ………………. per i due anni accademici successivi, previa richiesta delle parti comunicata con congruo anticipo.

**Art. 13 Controversie**

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti ricorreranno all’autorità giudiziaria competente.

**Art. 14 Privacy**

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e [www.enteXXX/privacy.it](http://www.enteXXX/privacy.it)).

Il referente privacy per l’Università è il dott./prof. xxxxxxxxxxx. Per l’Ente è il sig./dott. xxxxxxxxxxxxxxx» (1).

**Art. 15 Sottoscrizione Registrazione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente.

**Art. 16 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, in particolare, il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell’Ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ciascuna parte sull'esemplare di propria pertinenza, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 (per l’Ateneo di Padova autorizzazione rilasciata dall’intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 Prot. n. 4443/91/2T).

Università degli Studi di Padova

 firmato digitalmente da

 La Rettrice

Prof.ssa ………………………..

Università degli Studi di ……………….

 firmato digitalmente da

 Il Rettore

Prof. ………………………..

Università degli Studi di …………….

 firmato digitalmente da

 Il Rettore

Prof. ………………………..

**Note esplicative (da eliminare in fase di stesura dell’atto)**

1. Il “referente privacy” è il punto di contatto per il trattamento dei dati personali nell’ambito della convenzione e può essere nominato anche con esclusivo riferimento alla convenzione. In alternativa sarà indicato il Direttore del Dipartimento o Centro.

A seconda dell’oggetto dell’accordo, può essere necessario stabilire quale ruolo riveste ciascuna parte con riguardo al trattamento dei dati personali, ulteriori rispetto a quelli conferiti in sede di stipula e a quelli del personale incaricato all’esecuzione del contratto:

a) Università incaricata Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l’Università gestisca un’attività di trattamento di dati per conto dell’altra parte, l’ente esterno che esternalizza il trattamento di dati personali risulta essere il Titolare del trattamento, mentre l’Università deve essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (si pensi ai contratti conto terzi, in cui ad esempio una società comunica dei dati all’ateneo ai fini dell’esecuzione di analisi statistiche, ma anche all’ipotesi della gestione dei test di ingresso per conto del CISIA). In questi casi, alla precedente clausola viene aggiunto un quarto comma di rinvio ad apposito allegato oppure ai commi successivi della stessa convenzione, con la previsione delle istruzioni che il Titolare impartisce al Responsabile per il trattamento dei dati:

«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Università Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/267 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo / accordo allegato (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati)».

Oppure

b) Ente esterno incaricato Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l’Università affidi a un ente esterno un servizio che comporta il trattamento di dati personali acquisiti dall’Università (per es. la stampa dei diplomi di laurea, oppure servizi di newsletter massiva online), allora l’Università deve nominare l’ente esterno Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Anche in questi casi, viene aggiunto un quarto comma di rinvio ad apposito allegato oppure ai commi successivi della stessa convenzione, con la previsione delle istruzioni che l’Università, in qualità di Titolare del trattamento impartisce al Responsabile per il trattamento dei dati:

«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, l’Università, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Ente Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo/accordo allegato (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati)».

Oppure

c) Contitolarità del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui le parti definiscano di comune accordo le finalità e i mezzi per il trattamento dei dati personali (per es. Università partner in una ricerca scientifica, oppure organizzazione di un evento), allora le parti devono essere considerate “contitolari del trattamento”, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679. Il comma quarto della clausola sul trattamento dei dati dovrà allora essere del seguente tenore:

«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, le parti sono Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/267 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo/accordo allegato (Accordo di contitolarità)».